



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 Del 31-01-2017	OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE 2017
--	-----------------	---

L'Anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **Gennaio** alle ore **18:00** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
CARLI GIAMILA	SINDACO	X	
BERTINI MATTEO	CONSIGLIERE	X	
BARONCELLI LAURA	CONSIGLIERE	X	
FILIPPI DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
FAVARO FIORELLA	CONSIGLIERE	X	
GIOVACCHINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
BIAGI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
NAPOLI ANTONIO	CONSIGLIERE		X
MARINI ANDREA	CONSIGLIERE		X
SPIKIC MAJA	CONSIGLIERE	X	
MARIOTTINI TANIA	CONSIGLIERE		X

Assume la Presidenza il Sindaco **GIAMILA CARLI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*, ed in particolare l’art. 1 comma 454 che recita *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”*

VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016) c.d. *“Decreto Milleproroghe”* ed in particolare l’Art. 5 *“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’Interno”*, comma 11, che dispone *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”*

PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639 *(Comma modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)*, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22*

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, della richiamata legge, potendole differenziare in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

ATTESO che:

- il comma 671 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *la TASI* è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 della richiamata legge. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 675 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
- il comma 676 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 della Legge n. 147/2013, dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni, dalla l'art. 1, comma 28, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), modificato dall'art. 1, c
- il comma 678 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1, commi 14, lett. c), e 54, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- il comma 681 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1, commi 14, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 del richiamato art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 2015;
- il comma 682 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente:
 - 1) la materia delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

VISTO l'art. 1, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che interviene sull'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, inserendo nello stesso al comma 3, prima della lettera a) la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

VISTO l'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" che recita: "all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»"

(Testo Coordinato: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - Componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 14/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ed in particolare:

– l'art. 4, comma 3 che recita "Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";

- l'art. 7, comma 6 che dispone: "Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"

- l'art. 7, comma 7 che dispone: "Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

RILEVATO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€45.000,00
Manutenzione cimiteri	€ 18.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 21.500,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 25.200,00
Servizi di polizia locale	€ 39.050,00
Servizio di protezione civile	€ 17.000,00
Servizi Socio Sanitari	€ 91.700,00
Servizio tutela degli edifici ed aree comunali	€41.516,00
TOTALE	€ 298.966,00

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state determinate per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

-Aliquota Abitazione Principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze: 0,35%

-Aliquota immobili cat. D (escluso D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 co. 3 bis del D.L.557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994 e s.m.i. : esenti): **0,88%**

-Aree Fabbricabili: 0,76%

-Terreni Agricoli: 0,60%

-Altri Fabbricati: 0,88%

-Detrazione di base per Abitazione Principale Cat. A/1-A/8-A/9 e relative Pertinenze: €. 200,00

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di TASI ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC): componente Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 14.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile

VISTO l'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" che recita: *"all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»"*

(Testo Coordinato: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite al Comune per effetto degli interventi normativi che hanno inciso nella misura complessiva del Fondo di solidarietà, garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2017;

VISTE le stime derivanti dall'attività di simulazione degli impatti dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), si ritiene dover confermare per l'anno 2017 le aliquote già vigenti nell'anno finanziario 2016;

VISTO il dettato del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla Legge 22.12.20

VISTO il comma 688, art. 1 della Legge 2-12-2013, n. 147 (Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 14, lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016): *" OMISSISIl versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani OMISSIS...."*

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione

dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare e confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017, già vigenti nell'anno 2016 :
 - a) aliquota TASI nella misura di 0,14 punti percentuali per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze della stessa
 - b) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
 - c) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 1
 - d) aliquota TASI nella misura di 0,18 punti percentuali per:
 - tutti gli altri fabbricati diversi dai punti a), b) e c)
 - aree edificabili
3. di dare atto che per effetto delle aliquote come sopra fissate, sono rispettati i vincoli disposti dal comma 677 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190* , in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. di individuare, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, così come previsto dal comma 682 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€. 45.000,00
Manutenzione cimiteri	€. 18.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 21.500,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale	€. 25.200,00
Servizi di polizia locale	€. 39.050,00
Servizio di protezione civile	€. 17.000,00
Servizi Socio Sanitari	€. 91.700,00
Servizio tutela degli edifici ed aree comunali	€. 41.516,00
TOTALE	€. 298.966,00

5. di dare atto del rispetto del comma 15, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011(convertito dalla Leg Successivamente,

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giamila Carli)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.